



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 - 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINA N° 863 DEL 14/06/2023

**AREA TECNICA
SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI MEDIANTE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA [R13], SELEZIONE/CERNITA [R12] E RECUPERO CON PRODUZIONE DI "END OF WASTE" [R4].

DITTA: XOTTA S.R.L.
SEDE LEGALE E STABILIMENTO: COMUNE DI CASTELGOMBERTO – VIA PEDE-MONTANA N. 24

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Xotta S.r.l. con sede legale ed impianto nel comune di Castelgomberto in via Pedemontana n. 24 è titolare dell'autorizzazione all'esercizio n. Reg. Suolo Rifiuti 137/2013 del 26/08/2013 per le operazioni di messa in riserva [R13], selezione/cernita [R12] e recupero [R4] di rifiuti non pericolosi (metalli ferrosi e non ferrosi), provvedimento avente validità fino al 26/08/2023;
- con successiva autorizzazione all'esercizio n. 003/2015 del 09/01/2015 (prot. 001555/AMB) sono state autorizzate alcune modifiche sostanziali, mantenendo la validità del 26/08/2023;
- con nulla-osta prot. n. 63347 in data 22/09/2015 è stata concessa la possibilità di ritirare anche il rifiuto codice CER 19.01.02 “metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti”, integrando la tabella di cui all'allegato 1 all'autorizzazione all'esercizio n° Reg. Suolo Rifiuti 3/2015 del 09/01/2015.

Considerato che la ditta ha presentato in data 28/02/2023 al prot. n. 8809 domanda di rinnovo decennale della suddetta autorizzazione.

Visto:

- la comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto inviata con nota prot. n. 13078 del 24/03/2023 e contestuale indizione di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/1990;

- le ulteriori integrazioni pervenute in data 03/04/2023 agli atti con prot. n. 14354 ed in data 04/04/2023 agli atti con prot. n. 14691;
- che non risultano pervenute osservazioni/pareri da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;
- il sopralluogo di verifica effettuato da personale della Provincia e dell'Arpav in data 27/04/2023 nel corso del quale è stata verificata la conformità dell'impianto alla documentazione agli atti.

Considerato che:

- Alto Vicentino Servizi S.p.a. (ora Viacqua S.p.a.), in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, ha autorizzato lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento piazzali con precedente nota agli atti prot. n. 3712 del 29/07/2011;
- il Consorzio di Bonifica Riviera Berica, in qualità di gestore della rete idrografica cui fa riferimento il corso d'acqua demaniale denominato Roggia Poscoletta, recapito finale degli scarichi meteorici della lottizzazione artigianale, con nota agli atti prot. n. 8942 del 19/11/2003 ha concesso il proprio nulla osta a tale scarico;
- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni riguardo la documentazione tecnica trasmessa agli enti interessati con la nota di avvio procedimento sopracitata per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Dato atto che l'impianto è autorizzato all'esercizio con provvedimenti n. Reg. Suolo Rifiuti 137/2013 del 26/08/2013 e n. 003/2015 del 09/01/2015 (prot. 001555/AMB) in scadenza il 26/08/2023 e che il presente provvedimento ridisciplina, con modifiche, il contenuto degli stessi, disponendone quindi la revoca.

Visti gli Attestati di Conformità n. AJAEU/19/191232 (**art. 6 del Reg. UE n. 333/2011**) e n. AJAEU/19/191233 (**art. 5 del Reg. UE n. 715/2013**), rilasciati da AJA Europe e trasmessi alla Provincia con nota agli atti prot. n. 8809 del 28/02/2023 (Certificazioni rottami metallici, fero e acciaio, alluminio e leghe di alluminio, rame e leghe di rame).

Visto l'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 come modificato dall'art. 14-bis della Legge n. 128 del 02/11/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. 03/09/2019 n. 101 che disciplina la "Cessazione della qualifica di rifiuto" e che, a tal fine, in fase di istruttoria sono stati valutati i rifiuti in ingresso ammissibili e relative caratteristiche, processi e le tecniche di trattamento codificate dall'operazione di recupero, nonché le caratteristiche del materiale che cessa la qualifica di rifiuto, il tutto riportato sinteticamente in Allegato 1 al presente provvedimento.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007 n. 20 che ha stabilito che "*Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000 n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985 n. 33 e s.m.i.*";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n. 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208 comma 11 lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i..

Viste le Leggi Regionali 21/01/2000 n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 28/03/2023 con la quale è stato appro-

vato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

Richiamato il PEG - Piano esecutivo di gestione - 2023/2025 approvato con Decreto presidenziale n. 52 del 12/04/2023;

DETERMINA

- Che la ditta Xotta S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi (metalli ferrosi e non ferrosi) mediante operazioni di messa in riserva [R13], selezione/cernita [R12] e recupero [R4], nel sito produttivo ubicato in comune di Castelgomberto via Pedemontana n. 24.
- Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la gestione dei rifiuti con validità fino al **30/06/2033**.
- La revoca dei precedenti provvedimenti n. Reg. Suolo Rifiuti 137/2013 del 26/08/2013 e n. 003/2015 del 09/01/2015 (prot. 001555/AMB), dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

FA OBBLIGO

Alla ditta Xotta S.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà comunicare preventivamente la data di avvio delle ulteriori operazioni previste.
2. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel layout dell'impianto, allegato alla documentazione tecnica di rinnovo trasmessa con prot. n. 8809 del 28/02/2023.
3. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
4. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
6. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
7. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
8. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute costantemente aggiornate secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, dovrà far pervenire al Servizio Rifiuti VIA VAS, per via telematica tramite PEC e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PEC. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

9. Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie attualmente in essere sulla base degli eventuali nuovi quantitativi massimi di stoccaggio di rifiuti autorizzati secondo la nuova configurazione dell'impianto.

Gestione delle aree

10. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante, con riferimento alla procedura presentata, agli atti con prot. n. 14691 del 04/04/2023.
11. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
12. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.
13. Nei piazzali esterni non potranno essere stoccati rifiuti.

Gestione dei rifiuti

14. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni consentite, riportate nell'**Allegato 1**.
15. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
- | | |
|---|-------------------------|
| a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): | 12250 tonnellate |
| b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): | 1023 tonnellate |
| c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): | 2 tonnellate |
| d) quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: | 0,5 tonnellate |
| e) quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: | 120 tonnellate |
| f) quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio, suddivisa per tipologia di materiale recuperato: EoW conforme al regolamento "UE 333/2011" 100 tonnellate , EoW conforme al regolamento "UE 715/2013" 2 tonnellate . | |
16. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- a) messa in riserva [R13] finalizzata alle operazioni di messa in riserva e/o di recupero con produzione di EoW;
- b) messa in riserva [R13] e successiva selezione/cernita [R12]: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti dall'operazione di raggruppamento, dovrà essere riferita al medesimo codice di ingresso in caso di rifiuti con il medesimo codice CER; in caso di raggruppamento di rifiuti con diversi codici CER, dovrà essere attribuito il relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
- c) attività di recupero (operazione R4) con produzione di EoW, così come indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento.
17. Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006.
18. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

indicandone, nel caso di rifiuto in ingresso, il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

19. Dovranno essere effettuati i controlli radiometrici sui rifiuti in ingresso per verificare la presenza di materiali radioattivi; la strumentazione utilizzata dovrà sempre essere correttamente oggetto di periodica taratura.

Gestione End of Waste

20. Il ciclo di recupero relativo al materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto definito come:

- a) **“EoW conforme al Regolamento UE n. 333/2011”;**
- b) **“EoW conforme al Regolamento UE n. 715/2013”.**

21. La quantità massima istantanea di EoW in stoccaggio è di :

- 100 tonnellate - EoW Regolamento UE n. 333/2011 (**ferro e acciaio**);
- 2 tonnellate - EoW Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013 (**rame e alluminio**).

22. Lo stoccaggio non è sottoposto a limite temporale in quanto non si tratta di prodotto deteriorabile, il riferimento è pertanto riferito unicamente alla quantità massima stoccabile.

23. Le condizioni sugli specifici utilizzi di cui alla prescrizione n.16, sono specificate nell'Allegato 1 al presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 1, si intendono rispettate in quanto conformi ai citati regolamenti UE 333/2011 e 715/2013.

24. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia del progressivo rinnovo/aggiornamento delle certificazioni EoW in conformità ai Regolamenti n.333/2011 e 715/2013.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a) a comunicare il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto;
- b) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- c) a rispettare quanto previsto in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di catasto dei rifiuti e di registri di carico e scarico di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è trasmesso alla ditta richiedente, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Castelgomberto, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS n. 8 Berica, all'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale VVFF di Vicenza.

Si attesta che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Si da atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021).

Sottoscritta dal Dirigente

**Filippo Squarcina
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: ANDREA BALDISSERI

ALLEGATI - Allegato 1 elenco CER Xotta.pdf
(impronta: 64FBE6D0886BD1AD923AF096B6E02AF801C61AAE00ED3362E186193FF4AF53A4)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
10.02.10 Scaglie di laminazione	///	R13	Messa in riserva	Scaglie di laminazione (C.E.R. 10.02.10)
		R13/R12	Messa in riserva con rifiuti della medesima tipologia e selezione/cernita finalizzata alla rimozione di sostanze estranee/impurezze ovvero alla preparazione di partite di rifiuti omogenee da destinare ad impianti di recupero autorizzati	Scaglie di laminazione (C.E.R. 10.02.10) (raggruppamento di rifiuti aventi il medesimo C.E.R. in ingresso) Rifiuti ferrosi (C.E.R. 19.12.02) (raggruppamento di rifiuti affini ma aventi differenti C.E.R. in ingresso) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
12.01.01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.01)
		R13/R12	Messa in riserva con raggruppamento, selezione e cernita	Limatura e trucioli di materiali ferrosi (C.E.R. 12.01.01) (raggruppamento di rifiuti aventi il medesimo C.E.R. in ingresso) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) (raggruppamento di rifiuti affini ma aventi differenti C.E.R. in ingresso) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
12.01.03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (C.E.R. 12.01.03)
		R13/R12	Messa in riserva con raggruppamento, selezione e cernita	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi (C.E.R. 12.01.03) (raggruppamento di rifiuti aventi il medesimo C.E.R. in ingresso) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) (raggruppamento di rifiuti affini ma aventi differenti C.E.R. in ingresso) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
12.01.99 Rifiuti non specificati altrimenti	Limitatamente a: sfridi metallici e/o in ferro o acciaio, definiti come "lamierino" e cavi di scarto derivanti dall'attività di costruzione meccanica	R13	Messa in riserva	Rifiuti non specificati altrimenti (C.E.R. 12.01.99)
		R13/R12	Messa in riserva con raggruppamento, selezione, cernita, trattamenti meccanici (taglio, cesiatura, selezione, separazione, pulizia etc.)	Rifiuti non specificati altrimenti (C.E.R. 12.01.99) (raggruppamento di rifiuti aventi il medesimo C.E.R. in ingresso) Metalli ferrosi (C.E.R. 19.12.02) Metalli non ferrosi (C.E.R. 19.12.03) (raggruppamento di rifiuti affini ma aventi differenti C.E.R. in ingresso) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
		R13/R4	Messa in riserva con recupero di materia, comprensiva, nel caso di operazioni consecutive senza soluzione di continuità anche di eventuale cernita e raggruppamento, riduzione volumetrica	EoW conforme al Regolamento UE n.333/2011 e n.715/2013 EoW conforme alle specifiche di cui al punto 3.2.4 lett.e) del D.M. 05/02/1998 Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)
15.01.04 Imballaggi metallici	///	R13	Messa in riserva	Imballaggi metallici (C.E.R. 15.01.04)
		R13/R12	Messa in riserva con raggruppamento, selezione e cernita	Imballaggi metallici (C.E.R. 15.01.04) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (C.E.R. 19.12.xx)

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è trasmesso alla ditta richiedente, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Castelgomberto, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., all'Azienda ULSS n. 8 Berica, all'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale VVFF di Vicenza.

Si attesta che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Si da atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Determinazione del Segretario Generale n. 256 del 26/02/2021).

Sottoscritta dal Dirigente

Filippo Squarcina
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: ANDREA BALDISSERI

ALLEGATI - Allegato 1 elenco CER Xotta.pdf

(impronta: 64FBE6D0886BD1AD923AF096B6E02AF801C61AAE00ED3362E186193FF4AF53A4)